SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1277-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Gli accordi sindacali del 1° luglio 1975 — intervenuti tra la Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL — sancirono, tra l'altro, l'impegno per le imprese di assicurazione di destinare la quota del 15 per cento dell'incremento annuale delle riserve matematiche e delle cauzioni legali ad investimenti nel settore dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Tale accordo non può trovare adempimento in questo il testo unico sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, al n. 7 dell'articolo 30 dispone che « le riserve matematiche debbono essere costituite in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del 5 per cento delle riserve », richiamando all'articolo 42, per quanto riguarda le cauzioni, la disposizione dell'articolo 30.

Con il disegno di legge n. 1277 si modifica l'articolo 30 succitato elencando la percentuale dei depositi in numerario dal 5 per cento al 15 per cento.

Si rende così possibile l'applicazione degli accordi sindacali suesposti di evidente utilità sociale ed economica.

In occasione della discussione del disegno di legge di iniziativa governativa è apparso opportuno provvedere ad introdurre, mediante emendamenti, alcune necessarie modificazioni e correzioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295 « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ».

Trattasi di precisazioni e puntualizzazioni che non toccano la sostanza della citata legge, il cui unico scopo è quello dell'eliminazione di difetti di formulazione.

L'emendamento all'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, è stato introdotto per consentire l'applicazione della suddetta legge anche ai funzionari del ruolo tecnico ispettivo delle direzioni generali delle assicurazioni private.

CARBONI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 ottobre 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

L'articolo 30, primo comma, punto 7), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, è sostituito dal seguente:

« depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 15 per cento delle riserve ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 10, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono soppresse le parole « al revisore ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di ascurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ..... (*Gazzetta*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ufficiale del ..... n. .....)" Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del decreto di autorizzazione del ramo di competenza. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è soppresso ».

Art. 5.

All'articolo 84, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *d*) » sono sostituite con quelle: « 114, primo, secondo e terzo comma lettera *c*) ».

Art. 6.

All'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, è aggiunto il seguente comma:

« Per il conferimento a norma del presente articolo della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si ha riguardo ai posti complessivamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1978, n. 295 ».